II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2001

concernente l'articolo 21 del disegno di legge regionale (Regione Sicilia) n. 368.2.XII «Disposizioni organiche in materia di pesca e di attività marinare. Norme in materia di acque interne»

[notificata con il numero C(2001) 163]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/170/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente al suddetto articolo,

considerando quanto segue:

Procedimento

(1) Con lettera del 10 aprile 1997, registrata presso la Commissione il 17 aprile 1997, le autorità italiane hanno notificato il disegno di legge in questione (fascicolo N 250/97). Con lettera del 20 giugno 1997, protocollata dalla Commissione il 30 giugno 1997, dette autorità hanno trasmesso le informazioni complementari richieste.

(2) In data 30 luglio 1997, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'articolo 21 «Aiuti all'occupazione» del disegno di legge regionale (Regione Sicilia) n. 368.2.XII «Disposizioni organiche in materia di pesca e di attività marinare. Norme in materia di acque interne» [lettera alle autorità italiane n. SG(97) D/7090 del 18 agosto 1997].

(3) Il 13 gennaio 1998, le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni chieste dalla Commissione. L'Associazione armatori della pesca ha inviato alcune osservazioni in data 6 settembre 1997, mentre nessuna osservazione è pervenuta alla Commissione da parte degli altri Stati membri e di eventuali terzi interessati. Alle informazioni chieste in data 1º febbraio 1999, 17 aprile e 1º agosto 2000, il governo italiano ha risposto in data 29 maggio e 2 ottobre 2000.

Descrizione degli aiuti

(4) L'articolo 21 del disegno di legge regionale n. 368.2.XII dispone quanto segue:

«1. Ai lavoratori dipendenti delle imprese di pesca interessate alle limitazioni di cui all'articolo 13 della presente legge e che, nel corso dell'anno, abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, è corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di quattro milioni e ottocentomila lire annue, rivalutabili.

2. Vanno computati come giorni di navigazione anche i giorni di malattia, nonché quelli di assenza per forza maggiore sino ad un massimo di 20 giorni. Le cause di forza maggiore verranno individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.

3. Le provvidenze di cui al precedente comma 1 sono estese ai pescatori e armatori, singoli o associati, che siano proprietari per almeno 13 carati, ridotti a 12 in caso di comproprietà con l'altro coniuge, di natanti aventi stazza lorda non superiore a 30 tsl, che esercitano la pesca artigianale, così come definita al precedente articolo 16, e che siano iscritti da almeno un anno nei compartimenti marittimi della Regione siciliana.»

(5) Questa disposizione è intesa a salvaguardare l'occupazione nel settore della pesca. In effetti i lavoratori dipendenti dalle imprese di pesca interessate dalle limitazioni di cui all'articolo 13 della legge (adeguamento delle attività alle risorse disponibili, tramite limitazioni applicabili ai periodi di pesca, agli attrezzi da utilizzare, alle specie e alle zone nonché al numero e alle caratteristiche delle navi), che hanno effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, ricevono un aiuto forfettario.

(6) L'aiuto in questione è esteso a pescatori e armatori, singoli o associati, proprietari di pescherecci aventi stazza lorda inferiore a 30 tsl, che esercitano la pesca artigianale (ossia con natanti aventi stazza lorda non superiore a 30 tsl e senza far uso dello strascico o del cianciolo) e che sono iscritti da almeno un anno nei compartimenti marittimi della Regione siciliana (articolo 21, paragrafo 3, del disegno di legge regionale n. 368.2.XII).

Valutazione

(7) Nella sua lettera concernente l'avvio del procedimento, la Commissione aveva chiesto alle autorità italiane di abolire gli aiuti previsti all'articolo 21, paragrafo 3, a favore di pescatori e armatori, singoli o associati.

(8) La Commissione ha ritenuto infatti che detti aiuti a favore di pescatori e armatori, singoli o associati, costituissero aiuti al funzionamento, contrari alle norme generali in materia di concorrenza, in quanto intesi a ridure l'onere dei costi a carico dell'impresa nel quadro della sua gestione corrente o delle attività normalmente svolte.

(9) In una riunione con i servizi della Commissione che si è svolta il 24 novembre 1999 e nelle lettere in data 29 maggio e 2 ottobre 2000, il governo italiano ha informato la Commissione del fatto che l'Assemblea regionale della Sicilia non ha adottato il disegno di legge regionale in questione e che lo sostituirà con uno nuovo.

(10) In tali circostanze, la procedura di esame avviata dalla Commissione nei confronti della disposizione in questione è senza oggetto, in quanto il disegno di legge regionale non sarà più adottato e la notifica è stata ritirata.

(11) Di conseguenza la procedura dev'essere chiusa ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 (attualmente articolo 88) del trattato CE [1], dato che la notifica è ormai senza oggetto.

Conclusione

(12) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene giustificato chiudere la procedura d'esame,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La procedura di esame avviata nei confronti dell'articolo 21, paragrafo 3, del disegno di legge regionale italiana (Regione Sicilia) n. 368.2.XII «Disposizioni organiche in materia di pesca e di attività marinare. Norme in materia di acque interne» è chiusa.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.